



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 768 del 2020, proposto da Enrico Fiorini, Manuela Maggi, Roberta Bertini e Luca Ciucci, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Giovannelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune di Cascina in persona del Sindaco *pro tempore* nonché U.T.G. - Prefettura di Pisa e Commissione Elettorale Circondariale di Cascina in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- del Verbale n. 48 del 25.08.2020, con cui la Sottocommissione Elettorale Circondariale del Comune di Cascina ha deliberato l'esclusione dalle procedure elettorali dei candidati alla carica di Consigliere comunale dei Sig.ri Manuela Maggi, Roberta Bertini e Luca Ciucci definendo “ ... non sanabile e incompleta ...” le rispettive dichiarazioni di accettazione della candidatura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 31 agosto 2020 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

Premesso che:

- con decreto del Ministero dell'Interno 15 luglio 2020 è stato stabilito per i giorni 20 e 21 settembre lo svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;
- con decreto del Prefetto di Pisa 20 luglio 2020 sono stati convocati i comizi per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Cascina, per le quali il sig. Michelangelo Betti ha presentato la candidatura alla carica di sindaco con una lista di candidati denominata "BENE COMUNE";
- le dichiarazioni di accettazione della candidatura a consigliere comunale prodotte dagli odierni ricorrenti non contengono l'indicazione della lista cui si riferiscono e, pertanto, gli stessi sono stati esclusi dalla competizione elettorale giusta verbale n. 48 della Sottocommissione circondariale di Cascina in data 25 agosto 2020;
- il verbale è stato impugnato con il presente ricorso lamentando, con primo motivo di gravame, che la Sottocommissione non abbia proceduto al soccorso istruttorio in asserita violazione dell'articolo 33, terzo comma, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nonostante gli interessati in sede di audizione abbiano ribadito la volontà di accettare la candidatura per la lista denominata "BENE COMUNE", rimediando all'incompletezza rilevata;
- i ricorrenti, in particolare, deducono che la loro volontà di accettare la candidatura per tale lista poteva essere desunta dal fatto che le dichiarazioni di accettazione, pur incomplete, sono state presentate al Segretario comunale unitamente a tutte le altre

accettazioni all'interno di un unico fascicolo, contenente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alle consultazioni elettorali della lista "BENE COMUNE";

- con secondo motivo i ricorrenti lamentano che il comportamento della Sottocommissione avrebbe violato il principio di massima partecipazione alle competizioni elettorali, non avendo consentito la regolarizzazione dell'errore compiuto;

Considerato in rito che:

- il ricorso è stato notificato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Prefettura di Pisa risultante dall'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dal sito telematico ("protocollo.prefpi@pec.interno.it);

- non osta all'ammissibilità del ricorso la circostanza che non sia stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato, essendo al proposito stato stabilito che una corretta interpretazione della disposizione contenuta nella lettera b) del secondo comma dell'articolo 129 c.p.a. (a mente del quale il ricorso in materia elettorale deve essere notificato all'ufficio che ha emanato l'atto e alla Prefettura), coerente con la ratio acceleratoria cui è ispirato il giudizio elettorale, ne determina l'incompatibilità con la normativa generale in tema di notifica dei ricorsi alle amministrazioni presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato sia in ragione della ristrettezza dei termini imposti dal legislatore, sia degli specifici compiti cui deve adempiere, proprio secondo il citato articolo 129 c.p.a., l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato (C.d.S. V, 29 aprile 2011 n. 2559; T.A.R. Sicilia-Palermo II, 22 maggio 2017 n.1366; T.A.R. Calabria-Catanzaro II, 29 ottobre 2013 n. 987);

Considerato che:

- nel caso di specie viene in rilievo non la mancanza integrale della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte degli odierni ricorrenti, sebbene la sua presentazione in forma incompleta, essendo mancante l'indicazione della lista alla quale l'accettazione era riferita;

- pur in presenza di un contrario precedente (T.A.R. Calabria - Reggio Calabria I,

28 ottobre 2013 n. 578 peraltro riferito alle elezioni in un Comune con popolazione fino a 10.000 abitanti), secondo il Collegio tale omissione nel caso di specie appare regolarizzabile poiché la volontà di accettazione della candidatura da parte dei ricorrenti con riferimento alla lista “BENE COMUNE” era desumibile dalla presentazione delle loro dichiarazioni unitamente a tutta la documentazione riguardante tale lista, all’interno del relativo fascicolo, nonché dalle dichiarazioni da loro rese in sede di audizione dinanzi alla Commissione;

- trattasi di fatti concludenti confermati dal verbale impugnato (sub punto 5) i quali avrebbero legittimato l’esercizio del soccorso istruttorio da parte della Commissione nella forma del completamento delle dichiarazioni di accettazione della candidatura presentate dai ricorrenti;

Ritenuto pertanto di accogliere il ricorso con annullamento dell’atto impugnato ed ammissione dei ricorrenti alla competizione elettorale, e con compensazione delle spese processuali in ragione della complessità della normativa applicata;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato ed ammette i ricorrenti alla competizione elettorale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Rosaria Trizzino, Presidente

Riccardo Giani, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Alessandro Cacciari**

**IL PRESIDENTE**  
**Rosaria Trizzino**

**IL SEGRETARIO**